

## Determinazione dei Servizi Tecnici n° 266 del 21 agosto 2019

OGGETTO: L.P. n. 15/2015 - art. 90 comma 1 lettera c) - esenzione totale dal contributo di costruzione per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta sulla p.ed. 233 P.M. 2 sub. 4 in C.C. Mezzocorona, via Roma 49.

## **PREMESSE**

Ai sensi dell'art. 87 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico è richiesto il pagamento del contributo di costruzione.

L'art. 90 della legge appena citata elenca i casi in cui è ammessa l'esenzione dal contributo di costruzione.

Più precisamente l'art. 90, comma 1, lettera c) dispone che il contributo di costruzione non è dovuto "per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969".

Il comma 2 dell'art. 90 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. stabilisce che "l'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione".

Va rilevato infine che l'art. 87 comma 4 lettera a) della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. stabilisce i requisiti che devono sussistere affinché possa essere riconosciuta l'esenzione totale per la prima abitazione, e cioè:

l'unità abitativa deve essere di proprietà dei richiedenti;





- ➤ al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale; i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio sono stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale in attesa della quale, ai sensi dell'art. 122 comma 6 della L.P. 15/2015 e ss.mm., si applica la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 della L.P. 21/1992;
- ➢ i richiedenti devono impegnarsi a stabilire la propria residenza nell'unità immobiliare oggetto di esenzione entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori.

In data 13/06/2019 al prot. n. 6566 i signori Z.Y. e F.M. hanno presentato Domanda di Permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di "ristrutturazione edificio" in p.ed. 233 P.M. 2 C.C. Mezzocorona – Via Roma, 49.

In data 27/06/2019 al prot. n. 7102, i signori Z.Y. e F.M. hanno presentato domanda di esenzione dal contributo di costruzione per prima abitazione.

I signori Z.Y. e F.M. hanno dichiarato:

- di essere proprietari della p.ed. 233 P.M. 2 sub.4 in C.C. Mezzocorona;
- che l'unità immobiliare menzionata è destinata a scopo di prima abitazione;
- di non essere titolari o contitolari, eredi o legatari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale;
- di impegnarsi a trasferire la propria residenza, entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori, nell'alloggio oggetto di agevolazione;
- di impegnarsi a stipulare con il Comune di Mezzocorona una convenzione che preveda l'obbligo a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo, per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Accertata la regolarità della documentazione depositata agli atti si ritiene di poter accogliere la richiesta presentata dai signori Z.Y. e F.M. di esenzione dal contributo di costruzione dovuto a seguito della presentazione della domanda di Permesso di costruire prot. n. 6566 dd. 13/06/2019, relativa ai lavori sopra descritti.

In particolare, considerato che la superficie utile netta dell'appartamento esistente è pari a 95,40 mq, che la superficie utile netta realizzata in ampliamento a seguito della ristrutturazione dell'edificio è pari a 29,70 mq di cui 12,20 mq adibiti a spazi accessori a piano terra (non esentabili ai sensi dell'art. 49 c. 5 del D.P.P. 19/05/2017 n. 8-61/Leg) e 17,50 mq adibiti ad appartamento a primo piano e che pertanto la superficie utile netta finale dell'appartamento realizzato è pari a 112,90 mq, si ritiene ammissibile la richiesta di esenzione dalla corresponsione del contributo di costruzione calcolato su parte della suddetta superficie in ampliamento, ovvero quella realizzata in ampliamento a piano primo ed adibita ad appartamento di mq 17,50, per un importo pari a 61,12 €/mq x 17,50 mq = € 1.069,60, mentre l'ampliamento a piano terra adibito a locali accessori sarà soggetto al pagamento del contributo di costruzione per un importo pari a 61,12 €/mq x 12,20 mq = € 745,66.

## IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO quanto sopra;

VISTI gli artt. 87 e 90 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm.;

ESAMINATA la documentazione depositata agli atti presentata dai Signori Z.Y. e F.M.;

VISTA la richiesta di esenzione dal contributo di costruzione presentata dagli stessi in data 27/06/2019 prot. n. 7102;

ACCERTATA la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'esenzione dal contributo di costruzione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 dd. 23/06/2016, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo di convenzione, individuati dalle lettere "A", "B" e "C" relativi rispettivamente all'esenzione per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici diretti al recupero di costruzioni e per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente;

CONSIDERATO come, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la contestuale pubblicazione nella sezione speciale "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune, il presente provvedimento concerna:

- beneficiari: Z.Y. e F.M.;
- vantaggio economico: €1.069,60;
- norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 90 comma 1 lettera c) della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: =====;
- struttura competente per l'istruttoria: servizi tecnici;
- responsabile del procedimento: ing. Dora Pasquale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 di data 10/01/2001 con la quale sono state individuate le competenze dei responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 36 del D.P.G.R. 19/05/1999 n. 3/L;

VISTA la L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

## DETERMINA

- di accogliere la domanda dai signori Z.Y. e F.M. in data 27/06/2019 prot. n. 7102 per l'esenzione dal contributo di costruzione dovuto a seguito della presentazione della domanda di Permesso di costruire prot. n. 6566 dd. 13/06/2019 relativa ai lavori di ristrutturazione descritti in premessa in p.ed. 233 P.M. 2 nel C.C. di Mezzocorona in Via Roma, 49;
- **2. di subordinare** l'esenzione totale alla stipulazione di una convenzione che preveda:
  - la dichiarazione dei richiedenti, che devono essere proprietari della p.ed. 233
    P.M. 2 sub.4 in C.C. di Mezzocorona oggetto della suddetta agevolazione, in ordine al fatto di non essere titolari, contitolari, eredi o legatari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze famigliari, nel territorio provinciale;

- l'impegno dei richiedenti di stabilire la propria residenza nell'edificio oggetto della suddetta agevolazione (p.ed. 233 P.M. 2 sub.4 in C.C. di Mezzocorona) entro un anno dalla fine dei lavori;
- l'impegno dei richiedenti a non cedere l'immobile oggetto della agevolazione in questione in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale;
- la decadenza dai benefici concessi in caso di cessione dell'immobile in parola con conseguente obbligo del richiedente di versare il contributo dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione;
- **3. di dare atto** che l'esenzione totale dal contributo di costruzione, che si riconosce ai signori Z.Y. e F.M. relativa alla richiesta presentata in data 27/06/2019 prot. n. 7102, ammonta ad euro 1.069,60 così determinati:

Α	Superficie utile netta in ampliamento	29,70 mq
В	Superficie utile netta esentabile dal contributo di costruzione (art.	17,50 mq
	90 comma 1 lett. c) L.P. n. 15/2015)	
С	Contributo per cat. A1 - residenza ordinaria - interventi di recupero	<u>61,12 €/mq</u>
	TOTALE CONTRIBUTO DOVUTO (A x C)	1.815,26 €
	TOTALE CONTRIBUTO ESENTABILE (B x C)	1.069,60 €
	TOTALE CONTRIBUTO DA VERSARE ( (mq 12,20x61,12€/mq)	745,66 €

- **4. di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa;
- **5. di dare atto**, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, che il presente provvedimento concerne:

beneficiari: Z.Y. e F.M.;

- vantaggio economico: €1.069,60;
- norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 90 comma 1 lettera c) della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: =====;
- struttura competente per l'istruttoria: servizi tecnici;
- responsabile del procedimento: ing. Dora Pasquale;
- **6. di dare evidenza,** ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 che avverso la presente determinazione sono ammessi:
  - **a.** ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199:
  - **b.** ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Adriano Ceolan f.to digitalmente

Acquisito	il	visto	di al	regolarità	contabilità	si 	pubblica	la	presente	dal

COM	UNE DI MEZZOCORONA
	Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione.
	La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto di regolarità contabile né di pubblicazione.
	IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Adriano Ceolan f.to digitalmente
	Comunicazione ai capigruppo